



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 32

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 24 DEL 10-02-2021

AREA TECNICA

Oggetto: DELEGA DI FUNZIONI DAL COMUNE DI VALLO DI NERA ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI DI CUI AL COMMA 2 ART. 19 DELLA L. R. 18/2011 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE INTERO PERIODO

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO:

- che l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*;

- che il Titolo II del Codice della Strada e, in particolare l'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, come segue: *"Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della

COMUNE DI VALLO DI NERA

sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune."

- che l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale laddove vi siano situazioni di pericolo o insidie che possano compromettere la regolare circolazione dei mezzi;

- che ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Codice della Strada *"L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:*

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

CONSIDERATO:

- che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Ente in modo efficace in quanto privo di personale ed attrezzature idonee;

- che, soprattutto nei mesi estivi, essendo il Comune di Vallo di Nera ricompreso in un territorio montano, vi è la necessità di assicurare la visibilità delle strade comunali attraverso adeguati e tempestivi servizi di manutenzione e taglio del verde lungo le carreggiate;

- che il comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 18/2011 e ss.mm.ii., prevede che all'Agenzia Forestale Regionale, su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l'Ente o soggetto interessato, possono essere affidati compiti operativi previsti nello stesso articolo;

DATO ATTO:

- che negli ultimi dieci anni il comune di Vallo di Nera ha registrato una notevole diminuzione del numero dei dipendenti assunto a tempo indeterminato, dato che vi è stata una sola assunzione, a fronte di quattro cessazioni;

- che, in particolare, tre delle cessazioni avvenute sono relative ad unità del personale operaio di categoria B;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- che, sentita l'Amministrazione comunale e vista la carenza di personale da destinare allo svolgimento di servizi essenziali, vi è una oggettiva necessità ed urgenza da parte dell'Ente di delegare all'Agenzia Forestale Regionale lo svolgimento di alcune attività previste dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 18/2011, per un periodo di mesi sei, e più in dettaglio delle seguenti attività:

- Gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici, con particolare riferimento alla ordinaria manutenzione delle infrastrutture stradali sia interne che esterne ai centri abitati, al fine di renderle transitabili in situazioni di sicurezza e decoro (es. pulizia cunette e scarpate, ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche mediante disostruzione delle canalette di raccoglimento, piccole opere di riparazione);
- Sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico ubicate nel capoluogo e nelle varie frazioni del territorio comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 27/05/2020 con cui l'amministrazione comunale deliberava di:

- avviare la procedura per la delega all'Agenzia Forestale Regionale lo svolgimento di alcune attività previste dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 18/2011, per un periodo di mesi sei, e più in dettaglio delle seguenti attività:

- Gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici, con particolare riferimento alla ordinaria manutenzione delle infrastrutture stradali sia interne che esterne ai centri abitati, al fine di renderle transitabili in situazioni di sicurezza e decoro (es. pulizia cunette e scarpate, ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche mediante disostruzione delle canalette di raccoglimento, piccole opere di riparazione);
- Sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico ubicate nel capoluogo e nelle varie frazioni del territorio comunale;

che saranno svolte da n. 2 unità lavorative al costo complessivo, per i sei mesi, pari ad €. 31.000,00;

- approvare lo schema di delega allegato al presente atto, dove vengono definiti i rapporti tra i due Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto svolgimento dei servizi, il cui schema si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- delegare il Sindaco alla sottoscrizione della delega di funzioni.

- dare atto che la spesa è finanziabile con fondi di bilancio derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), all'art. 142, comma 12-ter;

- dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di compiere gli atti conseguenti;

DATO ATTO che tra il Comune di Vallo di Nera e L'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, è stata stipulata una "Delega di funzioni dal Comune di Vallo di Nera all'Agenzia Forestale Regionale per la gestione di attività e servizi di cui al comma 2 art. 19 della l. r. 18/2011 e ss.mm.ii."

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 65 del 10.06.2020, con la quale, tra le altre cose:

- Si dava atto che la spesa complessiva per le funzioni delegate all'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria per il periodo di mesi sei dalla stipula della "Delega di funzioni dal Comune di Vallo di Nera all'Agenzia Forestale Regionale per la gestione di attività

COMUNE DI VALLO DI NERA

e servizi di cui al comma 2 art. 19 della l. r. 18/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di espletare servizi dalla stessa, è pari a €. 31.000,00 comprensivi di ogni onere;

- Si assumeva, pertanto, il relativo impegno di spesa a favore dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, con sede legale in Via Pietro Tuzi n.7 – 06128 Perugia, P.Iva 03304640547, a titolo di corrispettivo per i servizi di cui al comma 2 art. 19 della l. r. 18/2011 e ss.mm.ii., per la somma complessiva di Euro 31.000,00, imputandola al Cap. 1151/0 cod. 10.05-1.03.02.09.008 “Infrastrutture stradali - Manutenzione ordinaria - Prestazioni di servizi” del bilancio comunale 2020-2022, anno di competenza 2020 (impegno n. 105 del 07.07.2020);

DATO ATTO in data 08.02.2021 prot. 1074 è pervenuta a questo Ente una nota da parte dell'Agenzia Forestale Regionale con la quale la stessa Agenzia comunicava l'avvenuta conclusione della delega e la richiesta della liquidazioni delle somme spettanti a titolo di saldo, per un importo totale di €. 31.000,00;

DATO ATTO che l'Agenzia Forestale Regionale ha effettivamente svolto per intero le attività attività previste dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 18/2011, delegate alla stessa dal Comune di Vallo di Nera, pertanto si possono liquidare le somme spettanti all'Agenzia, che ammontano a complessivi €. 31.000,00, come da consuntivo pervenuto con nota prot. 1074 del 08.02.2021;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 25.01.2006 n. 2;

RITENUTO di accertare la sussistenza dell'obbligo a pagare le somme sopra esposte e di disporre la liquidazione delle stesse;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) **DI LIQUIDARE** all'Agenzia Forestale Regionale con sede in Via Pietro Tuzi n.8 - 06128 Perugia, P.IVA 03304640547, la somma complessiva di € 31.000,00 relativa alle funzioni delegate alla stessa Agenzia dal Comune di Vallo di Nera, per la gestione di attività e servizi di cui al comma 2 art. 19 della l. r. 18/2011 e ss.mm.ii.”;
- 2) **DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore dell'Agenzia Forestale Regionale con sede in Via Pietro Tuzi n. 8 - 06128 Perugia, P.IVA 03304640547, per un importo complessivo pari ad €. 31.000,00, imputando la somma all'impegno n. 105 del 07.07.2020 sul Cap. 1151/0 cod. 10.05-1.03.02.09.008 “Infrastrutture stradali - Manutenzione ordinaria - Prestazioni di servizi” del bilancio comunale 2021-2023, residui 2020;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- 3) DI DARE ATTO** che tale somma, così come specificato nella nota dell'AFOR inoltrata al protocollo comunale in data 08.02.2021 prot. 1074, dovrà essere versata all'Agenzia Forestale Regionale con sede in Via Pietro Tuzi n.8 - 06128 Perugia, P.IVA 03304640547 Cod. Fisc. N. 94143220542, Banca Unicredit Filiale 07107/ n. Conto 102363231 IBAN IT28E0200803039000102363231, con causale debitamente riportata "capitolo 11400 (Convenzioni e Lavori conto Enti – Compartimento 4 2.101.0102) bilancio anno 2020 per €. 31.000,00 – Acc. N. 2999/2020 dett. 1, da Comune di Vallo di Nera – 06040 Vallo di Nera (PG) – Delega di Funzioni Vallo di Nera – Decreto n. 140 del 03/04/2020 – Determinazione dirigenziale n. 1685 del 13.07.2020;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Gentili Giorgio

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li 12-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gentili Giorgio

COMUNE DI VALLO DI NERA